

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 440-1/2023 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

MESSINA MARIA TERESA, nata a Paternò (CT) il 03/07/1964 (cod. fisc. MSSMTR64L43G371P) ed ivi residente in Via Tevere n. 13/B, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Gimmillaro, con l'ausilio della dott.ssa Melinda Limone, professionista nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania;

rilevato che la professionista nominata dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria (analiticamente rappresentata nella relazione datata 4.3.2024) di euro 103.662,68, esclusi i compensi di difesa, i costi della procedura e le somme da corrispondere all'Organismo di Composizione della Crisi;

rilevato che il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla stessa in quanto la figlia - Patti Martina Anna – seppure anagraficamente residente con la madre è di fatto domiciliata in Francia, mentre le spese mensili per il suo mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 612,00;

rilevato che la Messina risulta ex dipendente della IVH Srl (società che gestisce il Mercure Catania Excelsior, attualmente in ristrutturazione) essendo stata licenziata – come tutti i dipendenti di detta struttura alberghiera - con l'impegno alla riassunzione al termine dei lavori e che – in atto – fruisce dell'indennità Nاسpi il cui importo mensile netto ascende ad € 1.028,69;

rilevato che la Messina risulta proprietaria di un immobile – ove la stessa risiede – sito in Paternò, in Via Tevere n. 13/B (gravato da ipoteca) il cui valore di mercato è stato stimato dall'OCC. (tramite apposita perizia giurata) in € 69.424,66;

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, la Messina è proprietaria di due veicoli – analiticamente descritti in seno alla relazione particolareggiata) il cui valore di mercato complessivo è stato stimato dall'O.C.C. in euro 4.100,00;

ritenuto che, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse ed essenzialmente da ricondurre (come si evince dalla relazione principale), al decesso del coniuge - verificatosi in data 04.09.2019 – in quanto anteriormente la famiglia della Messina poteva contare sullo stipendio della stessa – dipendente a tempo indeterminato – di circa € 1.485,00 netti mensili nonché sul reddito del marito, costituito da una pensione di invalidità, pari a circa € 850,00 nette mensili, somme che consentivano il pagamento delle rate degli impegni economici assunti ammontanti, nel 2019, ad € 1.325,00;

ritenuto che - in data 30.11.2022 – è intervenuto il licenziamento dalla società IVH Srl (se pure la stessa – in sede di conciliazione sindacale – ha assunto l'impegno di riassumere i dipendenti al termine dei lavori di ristrutturazione del complesso alberghiero, previsto per il mese di gennaio 2025) il che ha ridotto drasticamente il reddito mensile della Messina che ha iniziato a fruire della NASPI, pari al 75% circa del reddito di cui fruiwa in precedenza;

ritenuto che le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione), tenuto conto che la stipulazione dei finanziamenti si palesa non più sostenibile a partire dalla 2019 per poi aggravarsi ulteriormente alla fine del 2022 a seguito del licenziamento, il che induce ad escludere la configurabilità della colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento;

ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata (in senso più favorevole al ceto creditorio con una differente decorrenza dei pagamenti, in particolare postergando i pagamenti dei chirografari) in seno alla relazione del 4.3.2024 (peraltro comunicata ai creditori, come disposto con decreto del 19.3.2024) prevede:

il pagamento al 100% per il creditore ipotecario;

il pagamento al 100% per i creditori muniti di privilegio generale sui mobili, con collocazione sussidiaria sugli immobili;

il pagamento al 25% per gli altri creditori con privilegio generale;

il pagamento al 10% per i creditori chirografari, il tutto analiticamente rappresentato come segue:

1. € 4.590,59 da corrispondere all'OCC, in 103 rate mensili di importo costante, pari ad € 44,57, pagamento che sarà effettuato successivamente all'esecuzione del piano, previa liquidazione e autorizzazione del Giudice;

2. € 61.079,30 da corrispondere ISP OBG Srl (ex Banca Intesa Sanpaolo), in 103 rate mensili di importo costante pari ad € 593,00, a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;

3. € 1.391,32 da corrispondere a Banca Intesa Sanpaolo in 6 rate mensili, di importo costante pari ad € 231,89, a decorrere dal 104° mese successivo al provvedimento di omologa;

4. € 218,25 da corrispondere a Banca Intesa Sanpaolo, in 6 rate mensili, di importo costante pari ad € 36,38, a decorrere dal 104° mese successivo al provvedimento di omologa;

5. € 1.400,71 da corrispondere a Compass, in 6 rate mensili, di importo costante pari ad € 233,45, a decorrere dal 104° mese successivo al provvedimento di omologa;
6. € 299,09 da corrispondere alla Regione Sicilia, in 6 rate mensili, di importo costante pari ad 49,89, a decorrere dal 104° mese successivo al provvedimento di omologa;
7. € 693,00 da corrispondere al Comune di Paternò, in 103 rate mensili, di importo costante pari ad 6,73, a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;
8. € 81,06 da corrispondere ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a titolo di spese di notifica e oneri di riscossione, sulle cartelle non assistite dal privilegio generale sui mobili, ex art. 2776 c.c., in 103 rate mensili, di importo costante pari ad 0,79, a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;
9. € 378,11 da corrispondere ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a titolo di spese di notifica e oneri di riscossione, sulle cartelle assistite dal privilegio generale sui mobili, ex art. 2776 c.c., in 103 rate mensili, di importo costante pari ad 3,67, a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;
10. € 6.425,13 da corrispondere ad Agenzia delle Entrate Riscossione, o all'ente creditore così come dettagliato nel superiore prospetto, in 103 rate mensili, di importo costante pari ad 62,38, a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;
11. € 515,35 da corrispondere ad Agenzia delle Entrate Riscossione o all'ente creditore, in 6 rate mensili, di importo costante pari ad 85,89, a decorrere dal 104° mese successivo al provvedimento di omologa;

ritenuto, pertanto, che il piano proposto prevede il pagamento ai creditori dell'importo di euro € 72.481,32 (al netto del compenso ipotizzato per l'OCC) e, con riferimento al compenso dell'OCC, si prevede l'accantonamento mensile di 103 rate mensili, ipotizzando il compenso da liquidare alla conclusione della procedura – quantificato in via provvisoria in complessivi euro 4.590,59, al netto degli acconti già corrisposti - salva la liquidazione del compenso alla conclusione della procedura da parte del giudice delegato e la liquidazione di eventuali acconti mentre non si prevedono spese per l'assistenza legale (per l'espressa rinuncia del difensore), il tutto secondo la tabella che segue:

CREDITORE	TOTALE DEBITI	%	TOTALE OFFERTO	N. RATE	IMPORTO RATA 1-103	IMPORTO RATA 104-109
OCC (Dott.ssa Melinda Limone)	4.590,59	100%	4.590,59	103	44,57	0,00
INTESA SANPAOLO (mutuo)	61.079,30	100%	61.079,30	103	593,00	0,00
INTESA SANPAOLO (finanziamento personale)	13.913,18	10%	1.391,32	6	0,00	231,89
INTESA SANPAOLO (finanziamento personale)	2.182,54	10%	218,25	6	0,00	36,38
COMPASS (finanziamento personale)	14.007,09	10%	1.400,71	6	0,00	233,45
REGIONE SICILIA	1.196,37	25%	299,09	6	0,00	49,85
COMUNE DI PATERNO'	693,00	100%	693,00	103	6,73	0,00
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	324,24	25%	81,06	103	0,79	0,00
	378,11	100%	378,11	103	3,67	0,00

1. AGENZIA DELLE ENTRATE	3.282,74	100%	3.282,74	103	31,87	0,00
2. COMUNE DI PATERNO' - POLIZIA LOCALE	1.593,74	25%	398,44	103	3,87	0,00
3. COMUNE DI GIARDINI - POLIZIA LOCALE	276,03	25%	69,01	103	0,67	0,00
4. REGIONE SICILIA - TASSE AUTO	2.061,39	25%	515,35	6	0,00	85,89
5. COMUNE DI PATERNO' - UFFICIO TRIBUTI	2.674,95	100%	2.674,95	103	25,97	0,00
TOTALE DEBITI	103.662,68		72.481,32		711,14	637,45

ritenuto che la ricorrente si impegna a versare, nell'arco temporale di 109 mesi (sette anni), l'importo di € 72.481,32, con una rata mensile di euro 711,14 (sino alla 103° rata) e di euro 637,45 per le successive sei rate oltre alle spese vive di procedura ammontanti ad € 223,20; rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta originaria hanno presentato osservazioni alla proposta i creditori Agenzia delle Entrate – Riscossione e dalla Banca Intesa San Paolo;

rilevato che le osservazioni avanzate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (concernenti, in sostanza, l'omessa attivazione del contraddittorio rispetto al deposito dell'istanza, nei confronti degli enti impositori) non appaiono fondate sia perché il gestore designato dall'OCC risulta avere comunicato - in coerenza con quanto previsto dall'art. 68 comma 4 del CCI - al Comune di Paternò ed alla Regione Sicilia la richiesta di certificazione dei rispettivi crediti ma anche perché lo stesso gestore, con la relazione integrativa predisposta a seguito del decreto del 02.01.2024, ha evidenziato la composizione del debito tributario in precedenza comunicato dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione (che a sua volta risulta averlo inviato agli enti impositori), rappresentando la tipologia del tributo e dell'importo offerto;

rilevato che il gestore della crisi ha correttamente operato la distinzione tra tributi (imputati ai rispettivi enti impositori) aggio, interessi di mora e diritti di notifica;

rilevato che le osservazioni sollevate dalla Banca Intesa San Paolo attengono a vari profili, in sintesi:

alla quantificazione del debito residuo,

ai criteri di pagamento dei crediti privilegiati,

all'errata determinazione del valore dell'immobile gravato da ipoteca, assumendo la mutuante che l'immobile sarebbe stato valutato dai propri tecnici, alla data del 06.06.2023, in € 118.000,00 (superiore alla stima operata dall'O.C.C., pari ad € 69.424,66);

alla mancata considerazione (quanto al proprio credito con ragnò chirografario) della diligenza mostrata dallo stesso nel concedere i finanziamenti alla ricorrente, prevedendo la medesima percentuale di soddisfazione del credito per tutti i chirografari, anche se meno non diligenti;

ritenuto che le prime due osservazioni devono ormai reputarsi superate ed assorbite alla luce della proposta modificata: invero, quanto alla prima basti considerare che il gestore della crisi ha modificato il piano, tenendo conto della certificazione del credito aggiornata e dei pagamenti eseguiti dalla ricorrente sino alla data della presentazione del ricorso mentre, quanto alla seconda, la modifica della proposta risulta coerente con quanto lamentato dal creditore;

ritenuto che la terza osservazione appare priva di fondamento e va quindi disattesa, tenuto conto che l'O.C.C. ha proceduto alla stima tramite specifica perizia le cui valutazioni (derivanti da un esame diretto del cespite) non appaiono smentite dall'esame della stima operata dalla banca, basate sui parametri OMI e sulle mere evidenze catastali e fotografiche, senza una verifica delle condizioni effettive dell'immobile e delle condizioni di mercato riscontrate nella zona;

ritenuto che anche la quarta osservazione appare priva di fondamento e va quindi disattesa, tenuto conto che le esigenze di assicurare la parità di trattamento ai creditori di pari grado (stante la natura concorsuale della presente procedura) assumono carattere prevalente sulla considerazione della diligenza impiegata per l'erogazione del singolo finanziamento (in assenza di disposizioni normative in tal senso) mentre le valutazioni operate sulla condotta dei finanziatori rilevano – nel presente procedimento – solo ai soli fini dell'ammissibilità delle osservazioni sulla convenienza della proposta ovvero della proposizione del reclamo a seguito di omologazione della proposta, ai sensi dell'art. 69 co. 3 del CCII;

ritenuto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali, pari ad euro 711,00 per la quasi totalità delle rate è compatibile con i bisogni della ricorrente e con le sue entrate mensili medie, tenuto conto dall'apporto mensile di euro 300,00 cui si è impegnata la figlia dell'istante, Patti Martina Anna, che consente di assicurare alla ricorrente una somma mensile corrispondente al fabbisogno per le normali esigenze di vita di € 612,00, dovendosi, inoltre, considerare che il figlio Patti Rosario – residente all'estero e titolare di reddito da lavoro dipendente – ha offerto la propria garanzia per la fattibilità del piano;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della relazione ex art. 70 CCI, datata 4.3.2024 (contenente le modifiche sopra illustrate rispetto alla proposta originaria) nessuno dei creditori ha avanzato osservazioni;

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano (come modificata) soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che, come previsto dalla proposta, la rata sarà versata mensilmente dalla Messina sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso gestore designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti della ricorrente per l'intera durata del piano;

P. Q. M.
OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Messina Maria Teresa e dispone che la stessa compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 29 aprile 2024

Il Presidente
dott. Roberto Cordio